



**PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
PER IL TRASPORTO PERSONE 5**

**ALLEGATO 5
CAPITOLATO TECNICO**

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. DEFINIZIONI.....	2
3. OGGETTO DELL'APPALTO	2
4. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
5. CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI	3
6. GESTIONE DEGLI EVENTI STRAORDINARI.....	4
7. COPERTURE ASSICURATIVE.....	4
8. CATEGORIE Di SERVIZIO	4
9. MODALITÀ di EROGAZIONE DEL SERVIZIO	5
9.1. <i>Costo delle prestazioni</i>	5
9.2. <i>Rimborsi</i>	6
9.3. <i>Requisiti ed obblighi del personale addetto allo svolgimento del servizio</i>	7
9.4. <i>Avaria dell'autovettura - Soccorso Stradale -</i>	7
9.5. <i>Pulizia e decoro del mezzo</i>	8
10. REPORTISTICA.....	8
11. RECLAMI	8
12. REFERENTI.....	9

1. PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento del servizio di noleggio auto con conducente, a favore delle Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:

- Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- Convenzione: l'Atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Premessa che utilizzano la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- Capitolato tecnico: il presente documento, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto a favore delle Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004. Il servizio è concentrato all'interno del territorio della Città di Bologna e destinato prevalentemente alle Amministrazioni Contraenti ivi collocate, tuttavia, permane la necessità di garantire in via residuale, il servizio sull'intero territorio regionale, specie per gli Organi dell'Ente Regione Emilia-Romagna.

Il Fornitore dovrà essere provvisto di autorizzazioni e autorimesse per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura sull'intero territorio regionale.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili inerenti al settore merceologico cui appartiene il servizio, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, ambientali, assicurative e di abilitazione vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Convenzione, per tutto il periodo di vigenza degli Ordinativi di Fornitura (Contratti).

In particolare, la normativa vigente in ambito nazionale è la seguente:

- L. 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i.;
- L.11 febbraio 2019, n. 12 e s.m.i..

Inoltre, il Fornitore si obbliga ad osservare le linee guida emesse, nonché quelle che potrebbero essere emesse, sia a livello nazionale che regionale riguardanti le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico ed in particolare nel settore del Noleggio con Conducente.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI

Il Fornitore, nell'espletamento del servizio di "trasporto persone", deve garantire l'uso di autovetture cosiddette di rappresentanza, cioè autovetture almeno di segmento D dotate di tutti i confort e dispositivi di sicurezza all'avanguardia.

Le autovetture utilizzate per il presente servizio dovranno essere a basso impatto ambientale (secondo le disposizioni attualmente in vigore dell'Unione), essere omologate almeno Euro 6 e almeno il 10% essere ibride e/o elettriche da dedicare principalmente al trasporto di persone in città.

In caso di richiesta, proveniente dalle Amministrazioni contraenti, di copia dei certificati di circolazione dei mezzi adibiti al servizio, il fornitore dovrà trasmetterli entro dieci giorni lavorativi.

Qualora si renda necessario, nell'ambito del parco veicolare deve garantire la disponibilità anche di automezzi dotati di dispositivi per il trasporto di utenti portatori di handicap.

Gli autoveicoli utilizzati nel servizio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, alla immissione in commercio e all'uso e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la vigenza della Convenzione.

Penali:

- Per ogni prestazione erogata con autovetture di qualità non conformi alle caratteristiche previste per le auto di rappresentanza l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00).

6. GESTIONE DEGLI EVENTI STRAORDINARI

In concomitanza di eventi di carattere straordinario come ad esempio convegni, manifestazioni, ecc..., che richiedono il trasporto contemporaneo di numerosi passeggeri e quindi l'impegno di più autovetture o la possibilità di ripetuti viaggi, il fornitore sarà tenuto a presentare all'Amministrazione richiedente, una proposta mirata all'ottimizzazione del servizio, come la possibilità di utilizzo di vetture, anche differenti da quanto previsto nell'Art. 5 (fermo restando le conformità di legge), con posti per i passeggeri maggiori di quelli ordinari, o altri accorgimenti atti a migliorare il servizio in termini di tempo e costi. In caso di utilizzo di veicoli per il trasporto di più di 7 passeggeri per trasferimenti di gruppo, potrà essere richiesto un sovrapprezzo, non superiore al 15% delle tariffe richieste in sede di offerto in gara.

7. COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore dell'appalto deve garantire per ogni veicolo la copertura RCA, secondo il disposto del D.Lgs. 209/2005, con massimale minimo di Legge pari a € 7.290.000,00 con sotto limite per danni alle persone di € 6.070.000,00 e sotto limite per danni alle cose di € 1.220.000,00.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Il Fornitore risponderà per intero dei sinistri che possono colpire i trasportati esonerando le Amministrazioni contraenti da ogni addebito civile e penale. Tale assicurazione dovrà coprire anche la copertura infortunio in salita e discesa dagli automezzi degli utenti.

Le polizze assicurative dovranno inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente e dei terzi trasportati.

È facoltà delle amministrazioni contraenti richiedere copia delle polizze assicurative dei mezzi usati per il servizio, che dovranno essere trasmesse entro 10 giorni dalla richiesta.

8. CATEGORIE DI SERVIZIO

Sono previste le seguenti categorie di servizio come meglio specificato al paragrafo 9.1:

1. servizi in città "a cifra fissa" con impegno massimo, per singola richiesta, di 30 minuti e con percorrenza massima di 16 km;

- servizi in città "orario" con impegno minimo, per singola richiesta, di 30 minuti e con percorrenza massima di 16 km (tariffa oraria);
- servizi fuori città, per singola richiesta, con percorrenza minima di 16 Km (tariffa oraria e tariffa chilometrica).

9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene attivato attraverso una chiamata delle Amministrazioni ad una "Centrale Operativa" che deve essere attiva 24 ore su 24. Il Fornitore deve attivare un canale di comunicazione dedicato esclusivamente alle Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione, attraverso supporto telematico (ad es. sito dedicato, App dedicata, ecc...) o con un numero di telefono dedicato.

Per le Amministrazioni presenti sul territorio del Comune di Bologna la disponibilità degli automezzi deve essere garantita entro **15 minuti** dalla chiamata ovvero con la massima puntualità qualora il servizio avvenga con prenotazione.

Nel caso, come previsto all'Art. 3, possa essere previsto il servizio anche per altre Amministrazioni presenti su territori differenti dal Comune di Bologna, la disponibilità degli automezzi deve essere garantita entro **40 minuti** dalla chiamata ovvero con la massima puntualità qualora il servizio avvenga con prenotazione.

Penali:

- Per ogni mancata risposta della "Centrale Operativa", l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00).
- Per ogni ritardo nell'arrivo dei mezzi, superiore a minuti 5, nel caso di Amministrazioni presenti nei sul territorio del Comune di Bologna e di minuti 10 nel caso di amministrazioni presenti nei restanti territori, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00).

9.1. Costo delle prestazioni

Il costo del servizio è quello offerto in sede di gara e si compone di due voci, un costo calcolato sulla distanza o sul tempo di percorrenza e una voce fissa forfettaria detta "trasferimento dalle rimesse al punto di prelevamento e ritorno". Tale voce forfettaria si riferisce al costo che il Fornitore sostiene per percorrere il tragitto dalla propria rimessa al punto di prelevamento e ritorno.

In particolare, il costo dei servizi è così determinato:

- tariffa forfettaria relativa al trasferimento dalla rimessa al punto di prelevamento e ritorno come sopra dettagliata. Questa tariffa sarà sempre sommata alle tariffe indicate al punto 2;
- costo calcolato sulla distanza o sul tempo che può essere determinato dal:

- a. costo per il "**trasporto persone in città a cifra fissa**" con impegno *massimo di 30 minuti* e con *percorrenza massima di 16 km*;
- b. costo **orario** per il "**trasporto persone in città a tariffa oraria**" con impegno *minimo di 30 minuti* e con *percorrenza massima di 16 km*, corrispondente alla tariffa offerta in sede di gara relativa al servizio moltiplicata per le ore o frazione di ora di durata del servizio.

Qualora il percorso sia superiore ai 16 km, il costo del servizio viene calcolato secondo le seguenti modalità:

- c. il costo per il "trasporto persone servizi fuori città" con una percorrenza minima di 16 km, che si compone delle seguenti voci: 1) tariffa oraria relativa al servizio moltiplicata per le ore o frazione di ora di durata del servizio + 2) tariffa chilometrica - calcolata sulla base dei chilometri percorsi moltiplicati per la tariffa chilometrica.

Si precisa che:

- l'autorimessa di partenza e di ritorno dell'auto deve essere sempre quella più vicino al luogo di prelevamento;
- l'inizio dell'applicazione delle tariffe orarie e delle tariffe chilometriche coincide con il momento dell'arrivo del mezzo al punto di prelevamento;
- il termine dell'applicazione delle tariffe orarie e delle tariffe chilometriche coincide con il ritorno al punto di prelevamento (o punto d'arrivo). Qualora il punto di arrivo non coincidesse con il punto di prelevamento le tariffe terminano al momento dell'arrivo del mezzo alla rimessa;
- nel caso in cui i servizi fossero erogati in orari "notturni" (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) alle singole tariffe unitarie offerte dalle Ditte concorrenti verrà applicata una maggiorazione come CCNL della categoria;
- l'applicazione delle tariffe orarie deve essere calcolata sul tempo reale di utilizzo del servizio (**ora o frazione di ora**).

9.2. Rimborsi

Sono a carico delle Amministrazioni le spese per l'eventuale vitto e alloggio del conducente, per i pedaggi autostradali, per parcheggi, etc. su presentazione della relativa documentazione di spesa.

Gli importi massimi corrisposti giornalmente per le spese di vitto sono:

- Euro 22,26 per servizi superiori alle otto ore, fatti salvi eventuali servizi, anche di durata inferiore alle 8 (otto) ore, in cui la sosta sia effettuata su specifica richiesta dell'utente trasportato;

- Euro 44,26 per due pasti in caso di servizi superiori alle 12 (dodici) ore.

Si specifica che il diritto al rimborso delle spese di alloggio sarà riconosciuto solo per alberghi fino alla 4° categoria.

9.3. Requisiti ed obblighi del personale addetto allo svolgimento del servizio

Il personale che conduce le autovetture di servizio N.C.C. ha l'obbligo di:

1. essere provvisto di Certificato di abilitazione professionale;
2. seguire norme di comportamento ispirate a criteri di cortesia e buona educazione ed è tenuto ad indossare abiti sobri ed eleganti;
3. mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui venga a conoscenza durante la prestazione del servizio;
4. salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, seguire il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato.
5. depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune di ritrovamento;
6. trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori di persone con disabilità visiva.

A insindacabile richiesta di ciascuna Amministrazione, in casi specifici, può essere richiesto al Fornitore di individuare un gruppo ristretto di autisti (2/3 autisti) di gradimento a ciascun utilizzatore.

L'inosservanza di tali norme comporta la possibilità, per l'Amministrazione, di risolvere il presente contratto come descritto nell'Allegato 6 - Schema di Convenzione all'art. 21.

Penali:

- Per ogni variazione del personale individuato nei "gruppi ristretti" non autorizzato dall'Amministrazione Contraente, l'Amministrazione stessa applicherà una penale pari a € 50,00 (duecentocinquanta).

9.4. Avaria dell'autovettura - Soccorso Stradale -

Qualora per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento. Il conducente deve adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio. Il Fornitore deve essere munito di un servizio di soccorso stradale sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera.

9.5. Pulizia e decoro del mezzo

Fermo restando le direttive di legge riguardanti le modalità di igienizzazione dei mezzi per il contenimento della diffusione del covid-19, nei periodi non coperti dalle predette direttive, i mezzi impiegati nel servizio devono essere comunque sottoposti giornalmente ad una completa pulizia interna ed esterna e mantenuti in costante stato di manutenzione e funzionalità, attraverso, sia interventi periodici programmati, sia prestazioni a carattere straordinario, qualora se ne ravvisi la necessità.

Penali:

- Per ogni prestazione del servizio erogata con autovetture non corrispondenti agli standard di pulizia e decoro propri della tipologia dei servizi oggetto della prestazione l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00).

10. REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica, alle Amministrazioni Contraenti su base semestrale e all'Agenzia, entro 10 giorni dalla richiesta, un flusso informativo, contenente almeno le seguenti informazioni:

- Amministrazione contraente;
- Dettaglio delle prestazioni suddivise per tipologie di servizio (orarie e Km);
- N. dei trasferimenti dalla rimessa al punto di prelevamento e dal punto di arrivo alla rimessa;
- N. di mezzi impiegati per il servizio.

Resta inteso che le Amministrazioni Contraenti e l'Agenzia si riservano la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

Al termine dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore deve consegnare alle Amministrazioni Contraenti e all'Agenzia un report complessivo contenente tutte le informazioni sopra riportate per l'intero periodo dell'OdF.

11. RECLAMI

Le Amministrazioni Contraenti, nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono inoltrare in forma scritta al Fornitore e, per conoscenza, all'Agenzia Intercent-ER, eventuali reclami per carenze riscontrate nei servizi.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare per iscritto le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto ed il Fornitore deve

provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo medesimo.

12. REFERENTI

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Le Amministrazioni Contraenti devono, a loro volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.